

O.d.G. del 29/01/2011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

11

Deliberazione n° ____/2011

del 29/01/2011

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**SCRITTURA-CONTRATTO TRA AMAT S.p.A. E STUDIO ASSOCIATO BARBERIO
SOTTOSCRITTA IN DATA 12.04.2005. DETERMINAZIONI.**

Ufficio proponente:



ALLEGATI/NOTE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 8 del 29/01/2011, vertente sulla questione della scrittura privata di incarico professionale convenzionato sottoscritta da AMAT S.p.A. e Avv. Roberto Barberio in data 12/04/2005, il Consiglio di Amministrazione deliberava:
 - Di approvare espressamente tutta l'attività sino ad allora svolta dal Presidente del C.d.A., nell'ambito dell'incarico conferitogli con la deliberazione del C.d.A. n° 37 del 21/05/2010, teso alla ricerca, unitamente al medesimo professionista, di un accordo transattivo finalizzato a scongiurare l'insorgenza di un possibile contenzioso;
 - Di approvare il testo dell'ipotesi di scrittura privata predisposto dal Presidente del C.d.A. sulla base degli esiti della trattativa sino ad allora svolta con lo Studio Associato Barberio;
 - Di sottoporre il suddetto testo all'Avv. Roberto Barberio, in rappresentanza dello Studio Associato, per le proprie definitive valutazioni, da comunicare all'AMAT nell'arco dei successivi quindici giorni;
 - Di autorizzare sin da allora il Presidente del C.d.A., nell'ipotesi di mancata accettazione dell'allegata ipotesi di scrittura privata entro il termine su indicato, a comunicare allo Studio Associato Barberio la constatazione di nullità della scrittura-contratto sottoscritta in data 12/04/2005, con ogni effetto conseguente.
- Che in data 10/02/2011, in esecuzione del detto mandato, il Presidente indirizzava allo Studio Associato Barberio l'allegato nota, avente protocollo n° 2700 (allegato n° 1), unitamente alla quale trasmetteva al professionista il testo dell'ipotesi di scrittura contratto elaborato al termine dei numerosi incontri intercorsi con il medesimo (da ultimo quello dello scorso 9 febbraio) e della corrispondenza scambiata nel corso del lungo confronto intercorso, testo integralmente sovrapponibile, peraltro, a quello proposto dallo stesso Avv. Barberio con la e-mail del 21/01/2011;
- Che in data 26/11/2011 l'Avv. Roberto Barberio riscontrava la nota sopra citata, con lettera raccomandata prot. AMAT n° 4224, pervenuta in data 03/03/2011 (allegato n° 2), a mezzo della quale il professionista, dopo aver svolto una serie di considerazioni sulla complessa vicenda, si dichiarava pronto a sottoscrivere il testo della scrittura privata, emendata da un mero refuso nella definitiva stesura (modifica del riferimento alla lettera "[i]" contenuto alla pagina 5, rettifico-

cato in "4-[i]"), ritenendola idonea a conferire ragione e dignità alla continuazione del rapporto;

CONSIDERATO:

- Che tale risultato, giunto dopo una complessa trattativa protrattasi per una durata che è andata al di là delle originarie previsioni e che più volte è sembrata doversi interrompere senza raggiungere il risultato auspicato da tutti, può definirsi soddisfacente per la Società in quanto ha portato al risultato di riscrivere, in maniera condivisa dalla controparte, quelle clausole della scrittura-contratto sulle quali si erano concentrati i rilievi del Collegio Sindacale;

RITENUTO:

- Pertanto, di dover conferire specifico mandato al Presidente del C.d.A. di procedere alla sottoscrizione del testo dell'ipotesi di scrittura privata (allegato n° 3) approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 8 del 29/01/2011, con la sola modifica del riferimento alla lettera "[i]" contenuto alla pagina 5, rettificato in "4-[i]";

- Udita la relazione del Presidente del C.d.A.;
- Esaminati gli atti;
- Visto lo Statuto della Società;

a voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1] Di prendere atto dell'attività sin qui svolta dal Presidente del C.d.A. nell'ambito dell'incarico conferitogli con la deliberazione del C.d.A. n° 37 del 21/05/2010, approvandola espressamente;
- 2] Di approvare la definitiva formulazione del testo dell'ipotesi di scrittura privata (allegato n° 3), nella versione già approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 8 del 29/01/2011, con la sola modifica del riferimento alla lettera "[i]" contenuto alla pagina 5, rettificato in "4-[i]";
- 3] Di autorizzare il Presidente del C.d.A., alla sottoscrizione del testo di cui sopra.



Prot. n° 2700

Taranto, li 10/02/2011

Spett.
STUDIO ASSOCIATO BARBERIO
c.à. Avv. Roberto BARBERIO
Corso Italia, 254
74100 - TARANTO

RACCOMANDATA A.R.**RISERVATA****OGGETTO: Invio proposta di scrittura privata.**

In esecuzione di quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione della scrivente Società con deliberazione n° 37 del 21/05/2010, in allegato alla presente si trasmette il testo dell'ipotesi di scrittura-contratto elaborato al termine dei numerosi incontri intercorsi (da ultimo quello dello scorso 9 febbraio) e della corrispondenza scambiata nel corso del lungo confronto intercorso finalizzato alla definizione, in sede transattiva, di un contratto normativo contenente le rinnovate condizioni per il prosieguo del rapporto tra la scrivente Società e lo Studio Associato in indirizzo.

Tale ipotesi di scrittura accoglie, peraltro, integralmente il testo della proposta da Lei formulata nell'ultima Sua e-mail del 21/01/2011.

Si chiede di voler far conoscere a questa Presidenza, entro i prossimi quindici giorni, le definitive Sue determinazioni in merito all'eventuale sottoscrizione della scrittura privata.

Qualora detto termine dovesse decorrere infruttuosamente, il Consiglio di Amministrazione della scrivente Società prenderà atto dell'esito negativo del tentativo di cui sopra.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Taranto, li 26 febbraio 2011

IP	PRESIDENTE	☐
IG	DIRETTORE GENERALE	☐
IDA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Raccomandata a.r.

Spett. Amat SpA
c.a. Presidente dott. F. W. Poggi
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto

Oggetto: scrittura privata

Riscontro la nota del 10.02.11, ricevuta il successivo 16.02, avente ad oggetto "invio proposta di scrittura privata".

Tale scrittura evidenzia, tra l'altro, anche la mia non condivisione dei presupposti, sempre ribadita negli incontri cui la nota fa cenno.

A dire il vero, nell'apportare modifiche all'esemplare della scrittura sottopostami nel mese di gennaio, non mi sono posto il problema di formulare una proposta, ma ho più semplicemente pensato di rimuovere l'ulteriore involuzione della mia identità personale e contrattuale, alla luce delle ultime integrazioni innestate sul tronco della precedente stesura.

Detto questo, confermo che non è mutato di un solo palmo il mio sentimento di voler "evitare il ricorso a vie contenziose nei confronti di una società professionalmente assistita... per circa un decennio".

La continuazione del rapporto, però, non può poggiare esclusivamente su ragioni di opportunità, ma deve auspicabilmente risiedere nel comune convincimento dell'utilità sostanziale della scelta di entrambi. In assenza di ciò, è preferibile prenderne vicendevolmente atto.

In tale chiave si colloca il mio richiamo "ai criteri già regolamentati dall'azienda" per il conferimento di nuovi incarichi giudiziali che, per come concepito e formulato, ha inteso evocare quei criteri di valutazione predisposti dalla stessa azienda, con precipuo riferimento all'esperienza posseduta dal professionista. Tale riferimento, quindi, è sembrato utile per non svilire il peso della ventennale esperienza specificamente maturata dallo scrivente nell'assistenza in favore di aziende di trasporto pubblico locale. Esperienza che, evidentemente, risulterebbe priva di qualsiasi incidenza nell'ipotesi di rotazione generalizzata anteposta all'adozione di più selettivi criteri di rotazione limitata ad un nucleo ristretto di esperti effettivi, ovviamente nelle sole materie oggetto della convenzione 12.04.2005.

In ragione di tale chiarimento e nei termini di esso, mi dichiaro pronto a sottoscrivere il testo della scrittura privata (il riferimento - pag. 5 - alla lettera [i] va tuttavia rettificato in 4-[i]) che, nei sensi sopra chiariti, dà ragione e dignità alla continuazione del rapporto.

Con i migliori saluti

Avv. Roberto Barberio

SCRITTURA PRIVATA

TRA

- La soc. **AMAT SpA** Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto (CF/PI 00146330733), con sede in Taranto via C. Battisti n. 657, in persona del Presidente e rappresentante legale pro-tempore dott. Francesco Walter Poggi (in prosiegua detta anche Società o Azienda)

E

l'avv. **Roberto Barberio**, in proprio e quale rappresentante dello studio Associato Barberio, nato a Castel Morrone (CE) il 20 giugno 1943 (BRBRRT43H20C211X) con studio in Taranto, corso Italia n. 254 (in prosiegua individuato anche come "professionista")

*

Si premette che

[a] - In data 12.04.2005, l'AMAT SpA ed il professionista sottoscrissero una scrittura privata di incarico professionale convenzionato volta a regolamentare i rapporti inter partes quanto all'espletamento dell'incarico stesso.

[b] - Con nota del 15.06.2010, il Presidente dell'Amat, richiamando precedenti colloqui già intercorsi con il destinatario sulla predetta scrittura, ha comunicato al professionista di essere stato delegato dal Consiglio di Amministrazione a "verificare le condizioni per concordare una diversa disciplina delle prestazioni professionali" dal medesimo "rese in favore della società, attraverso sottoscrizione di un accordo transattivo avente portata novativa rispetto alla scrittura sopra menzionata".

[c] - In occasione dei precedenti colloqui intercorsi, cui accenna la nota del 15.06.2010, il professionista era stato messo al corrente delle conclusioni tratte da un più ampio parere che, su incarico dell'Amat, era stato redatto dal prof. Luigi Volpe ed in base al quale la scrittura inter partes del 12.04.2005 sarebbe viziata da nullità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1418 c.c., con conseguenziale insussistenza di obblighi reciproci.

[d] - Alla luce del parere, e comunque in linea con l'esame condotto dal Collegio Sindacale espressamente richiamato al riguardo, il CdA dell'Amat, dichiarando di condividere le risultanze, ha ritenuto di dover assumere le necessarie iniziative per tutelare gli interessi della società.

[e] - Tuttavia, prendendo atto della valutazione positiva della dirigenza aziendale circa la professionalità sin qui dimostrata dall'avv. Barberio e dai suoi collaboratori, nonché circa la buona qualità del lavoro svolto dallo studio professionale nell'espletamento dell'incarico, il CdA dell'Amat, prima ancora di dar corso ad iniziative di tutela, ha deliberato di conferire al Presidente la delega meglio specificata nella nota del 15.06.2010 indirizzata al proprio legale convenzionato.

[f] - Dal suo canto, l'avv. Roberto Barberio, pur non conoscendo le motivazioni del parere redatto dal prof. Luigi Volpe, ha sempre contrapposto il suo netto dissenso rispetto alle conclusioni del medesimo. Ha quindi manifestato l'intendimento di salvaguardare, ben oltre l'ambito strettamente giuridico della questione, il bene primario della propria dignità personale e professionale, ritenuto non conciliabile con una ricostruzione del rapporto all'interno del quale il suo coinvolgimento professionale risulti delineato come discendenza di un illecito, piuttosto che essere rapportato al livello di competenza e di esperienza specificamente possedute.

[g] - In ogni caso, ribadendo appieno la legittimità della scrittura 12.04.2005, l'insussistenza delle nullità riscontrate dal parere e l'assoluto difetto di interesse per l'attivazione di iniziative di tutela unilaterale della società, l'avv. Barberio, fermi restando tali inalterabili punti a tutela della propria dignità personale e professionale, si dichiara disposto ad adottare una soluzione transattiva che, rispettosa della sua identità, consenta di evitare il ricorso a vie contenziose nei confronti di una società professionalmente assistita, con reciproca soddisfazione, per circa un decennio.



[h] – Pertanto – senza adesione alcuna al “parere Volpe” conformemente recepito, invece, dall’azienda e senza intendimento di rinunciare ai diritti rivenientigli dalla scrittura 12.04.2005, – il professionista, anche in nome e per conto dei componenti dello studio associato Luca Barberio e Marco Barberio, in via esclusivamente transattiva e nello spirito di quanto indicato alla lettera g), indica, qui di seguito, il testo dell’atto che si dichiara pronto a sottoscrivere a modifica ed a novazione delle corrispondenti previsioni differentemente regolate dalla scrittura 12.04.2005:

1.) L’Amat, pur ritenendo sussistere la nullità della scrittura 12.04.2005 per come rilevata dal “parere Volpe”, si dichiara propensa a rinunciare ad avvalersene a beneficio di una soluzione transattiva che, nel rispetto delle esigenze primariamente invocate dall’avv. Barberio con riferimento alla dignità personale e professionale, consenta di evitare il contenzioso.

2.) L’avv. Roberto Barberio, dal suo canto, pur mantenendo fermi i convincimenti specificati sub lettera g), si dichiara disposto a non irrigidirsi sull’intangibilità assoluta del contenuto della scrittura 12.04.2005 e ad operare apposite modifiche novative; il tutto nell’esclusivo intento di favorire, a sua volta, il varo di una soluzione transattiva che, preservando in via primaria l’integrità della propria dignità personale e professionale, consenta nel contempo di evitare la deriva contenziosa.

3.) In forza di tale intento comune, la società ed il professionista convengono di concordare transattivamente quanto segue a modifica e novazione dei corrispondenti punti diversamente disciplinati dalla scrittura del 12.04.2005:

[3.a] – A superamento del vincolo di esclusiva già convenuto in favore dell’avv. Barberio, la società, d’ora in avanti, è espressamente legittimata a conferire liberamente incarichi di rappresentanza e difesa giudiziale ad altri avvocati anche nell’ambito del contenzioso civilistico ed amministrativo; per effetto di ciò, pertanto, il professionista non ha titolo per rivendicare il vincolo di esclusiva a suo tempo riconosciutogli, al quale, in ogni caso, rinuncia espressamente anche per il periodo precedente alla sottoscrizione della presente scrittura.

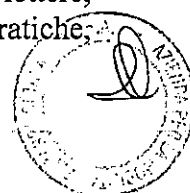
[3.b] – A fronte delle prestazioni stragiudiziali di consulenza ed assistenza non remunerate, rese dal marzo 2002 al 12.04.2005, al professionista, a fronte di ogni singola prestazione (tassativamente individuabile nella sola redazione di pareri scritti, contratti, statuti e regolamenti) competerà un corrispettivo pari al minimo della tariffa vigente al momento del pagamento, oltre spese generali (art. 14 t. f.), iva e cap come per legge. Al di là del compenso come sopra determinato, null’altro sarà dovuto al professionista il quale, in ogni caso, rinuncia a rivendicare il compenso integrativo specificamente previsto al riguardo nella scrittura-quadro del 12.04.2005. L’esigibilità del compenso concernente la predetta attività stragiudiziale espletata nel periodo anteriore al 12.04.2005 è legata all’esistenza di apposito incarico formale o, comunque, di una traccia documentale dell’avvenuto espletamento della prestazione di cui venga rivendicato il pagamento.

[3.c] – Il professionista continuerà ad espletare, per la durata originariamente convenuta a tutto l’11.04.2014, le attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale già conferitegli per il compenso di € 36.000,00, oltre spese generali (art. 14 t. f.), iva e cap secondo i termini e le modalità già convenuti nella scrittura del 12.04.2005. Tanto, con la precisazione che, esaurita la durata dei tre esercizi concernente l’incarico dell’organo attualmente in carica, il nuovo CdA che dovesse subentrare dopo il 31 marzo 2012 potrà indirizzare all’avv. Barberio formale disdetta a mezzo raccomandata a.r. da recapitarsi improrogabilmente entro 90 gg. decorrenti dalla deliberazione assembleare di nomina, la quale disdetta avrà effetto immediato.

Le attività da espletare dietro pagamento del compenso di € 36.000,00 sopra richiamato, vengono descritte, per completezza, nel seguente dettaglio peraltro confermativo dell’elenco contenuto nella scrittura 12.04.2005:

- Consulenza stragiudiziale attraverso consultazioni orali, anche telefoniche, tali da esaurire la singola pratica, sessioni, consultazioni, suggerimenti, pareri orali, pareri scritti che gli verranno di volta in volta richiesti nonché, qualora ne insorga l’esigenza, in tutti i rapporti con i terzi con cui l’Azienda dovesse trovarsi a trattare.

- Assistenza stragiudiziale su tutte le tematiche aziendali mediante redazione di lettere, comunicazioni telefoniche, conferenze in studio e fuori studio, esame e studio di singole pratiche;



assistenza a riunioni ed ogni altra prestazione di assistenza rientrante, in via sostanziale, nella sfera del diritto civile (con particolare riferimento al commerciale ed al societario), diritto del lavoro, diritto amministrativo e, in via formale, nella sfera del processo civile ed amministrativo e, ove occorra, dell'arbitrato rituale ed irrituale.

Per l'espletamento di tali prestazioni il professionista, nel corso di ogni mese, a richiesta della committente, concordandone preventivamente la data, destinerà alla stessa n. 2 incontri, di n. 3 ore cadauno, da tenersi indifferentemente presso il suo studio o gli uffici della committente per conferenze individuali con i responsabili degli uffici aziendali o, collegialmente con i medesimi ed eventualmente insieme ad altri professionisti e consulenti della committente stessa, finalizzate alla trattazione dei temi e delle situazioni oggetto dell'incarico.

Quanto all'assistenza stragiudiziale per la redazione di contratti, statuti, regolamenti etc., le parti confermano, per ogni singola prestazione, il compenso già convenuto nella misura minima della tariffa in materia stragiudiziale vigente al momento del pagamento.

Al di là dei compensi confermati nelle misure autonomamente convenute per le prestazioni rispettivamente costituite, da un lato, dal cumulo dei punti. 2 a) e 2 al) e, dall'altro, della descrizione di cui al punto 2 a2) dell'originaria scrittura del 12.04.2005, null'altro sarà dovuto al professionista il quale, in ogni caso, rinuncia a rivendicare il compenso integrativo specificamente previsto al riguardo in seno alla predetta scrittura.

[3.d] - A fronte dell'attività giudiziale oggetto di incarichi conferiti anteriormente alla data del presente atto, resta confermato, in favore del professionista, il seguente trattamento: - per le cause non seriali (entro le 5 unità) l'integrale rimborso delle spese anticipate, nonché l'ammontare dei diritti fissi e la misura intermedia, decurtata del 20%, degli onorari previsti dalla tariffa professionale vigente al momento del pagamento; - per le cause seriali (eccedenti le 5 unità), invece, a parte l'integrale rimborso delle spese anticipate e l'ammontare dei diritti fissi, resta confermata la misura minima degli onorari previsti dalla tariffa professionale vigente al momento del pagamento, decurtata del 20% per gli incarichi conferiti in data successiva al 12.01.2007 come da nota di assenso in pari data, intervenuta a modifica del contratto 12.04.2005 sul punto.

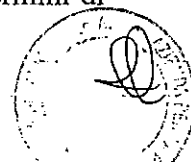
Al di là del compenso di cui sopra, a fronte degli incarichi giudiziali conferiti anteriormente alla redazione del presente atto, null'altro sarà dovuto al professionista il quale, in ogni caso, rinuncia a rivendicare il compenso integrativo specificamente previsto, al riguardo, dalla originaria scrittura del 12.04.2005.

4) - La presente transazione è finalizzata a novare le previsioni della predetta scrittura qui assoggettate a modificazione. L'eventuale inottemperanza, anche soltanto parziale di una delle parti, alle pattuizioni transattivamente adottate nel presente atto, legittimerà l'altra parte a rivendicare l'integrale ripristino della fonte contrattuale originaria e, con essa, l'irrisolto contrasto inter partes sull'alternativa tra legittimità e nullità della scrittura 12.04.2005 e relativi effetti.

[i] - L'Amat, dichiarando espressamente di non condividere la ricostruzione operata dall'avv. Barberio nei punti f), g) ed h) della premessa, conferma il proprio intento di perseguire esclusivamente una soluzione condivisa. Suggestisce, inoltre, all'avv. Barberio di rinunciare alle rivendicazioni concernenti il passato così come riportate nella proposta formulata sub lettera h [3.b] confermando, ove necessario, che il professionista non sarà discriminato in sede di affidamento di nuovi incarichi giudiziali che gli saranno conferiti in base ai criteri già regolamentati dall'azienda per l'affidamento degli incarichi professionali.

Auspica, pertanto, che il professionista consideri tale opportunità come manifestazione di fiducia nei suoi confronti, nonché come espressione della ferma volontà di proseguire il rapporto su basi di reciproco affidamento.

[l] - L'avv. Barberio, in via generale, manifesta di condividere tale impostazione che - senza pretendere di comporre la differente posizione assunta dalle parti sulla vicenda di fatto e di diritto, nonché su presupposti e qualificazioni, - risulta comunque metodologicamente idonea a favorire la composizione di insorgenti contrasti inter partes. In ordine al suggerimento di rinunciare a rivendicazioni concernenti il passato a beneficio dell'evoluzione rappresentata sub [i] in termini di



prospettiva futura, il professionista, anche in considerazione del riconoscimento operato alla propria professionalità, dichiarando esplicito affidamento al riguardo, esprime la sua adesione.

**Tanto premesso,
le parti, in forza del comune intendimento sopra dichiarato,**

CONVENGONO QUANTO SEGUE

[1] – Senza esser ulteriormente tenuta al rispetto di vincoli di esclusiva, la Società, d'ora in avanti, sarà espressamente legittimata a conferire liberamente incarichi di rappresentanza e difesa giudiziale ad altri avvocati anche nell'ambito del contenzioso civilistico ed amministrativo.

Per effetto di ciò, pertanto, il professionista non avrà titolo per rivendicare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, il vincolo di esclusiva a suo tempo riconosciutogli, al quale, in ogni caso, qui rinunzia espressamente.

[2] – Quanto alle prestazioni stragiudiziali di consulenza ed assistenza non remunerate, rese dal marzo 2002 al 12.04.2005, il professionista dichiara di rinunciare alla rivendicazione di qualsiasi corrispettivo in ossequio ai punti [i] ed [l] della premessa.

Ferma tale rinuncia relativa alle prestazioni espletate nel periodo in esame, null'altro sarà dovuto a tale specifico titolo al professionista che, in ogni caso, rinunzia a rivendicare anche il compenso integrativo specificamente previsto al riguardo nella scrittura-quadro del 12.04.2005.

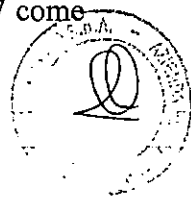
[3] – Il professionista continuerà ad espletare, per la durata originariamente convenuta a tutto l'11.04.2014, le attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale già conferitegli per il compenso di € 36.000,00, oltre spese generali (art. 14 t. f.), iva e cap secondo i termini e le modalità già convenuti nella scrittura del 12.04.2005. Tanto, con la precisazione che, esaurito il mandato dell'organo collegiale attualmente in carica, il nuovo Consiglio di Amministrazione potrà indirizzare alla Studio Associato Barberio formale disdetta a mezzo raccomandata A.R., entro 90 giorni decorrenti dalla deliberazione assembleare di nomina, ovvero dal 31/03/2012 nel caso la nomina abbia data anteriore.

Tale disdetta avrà effetto immediato alla ricezione da parte dello Studio Associato Barberio, senza che questo abbia nulla a pretendere nei confronti di AMAT S.p.A. a qualsiasi titolo in ragione della disdetta stessa.

Le attività da espletare dietro pagamento del compenso di € 36.000,00 sopra indicato, sono quelle elencate e descritte nella scrittura del 12.04.2005 e fedelmente riportate in premessa. Tale importo, come già in precedenza previsto, non include l'assistenza stragiudiziale per la eventuale redazione di contratti, statuti, regolamenti etc., a fronte della quale le parti confermano, per ogni singola prestazione, di determinare il compenso nella misura minima della tariffa in materia stragiudiziale vigente al momento del pagamento.

Al di là dei compensi confermati nelle misure autonomamente convenute per le prestazioni rispettivamente costituite, da un lato, dal cumulo dei punti 2 a) e 2 a1) e, dall'altro, della descrizione di cui al punto 2 a2) dell'originaria scrittura del 12.04.2005, null'altro sarà dovuto al professionista il quale, in ogni caso, rinunzia a rivendicare il compenso integrativo specificamente previsto al riguardo in seno alla predetta scrittura.

[4] - A fronte dell'attività giudiziale oggetto di incarichi conferiti anteriormente alla data del presente atto, resta confermato, in favore del professionista, il seguente trattamento: - per le cause non seriali (entro le 5 unità) l'integrale rimborso delle spese anticipate, nonché l'ammontare dei diritti fissi e la misura intermedia, decurtata del 20%, degli onorari previsti dalla tariffa professionale vigente al momento del pagamento; - per le cause seriali (eccedenti le 5 unità), invece, a parte l'integrale rimborso delle spese anticipate e l'ammontare dei diritti fissi, resta confermata la misura minima degli onorari previsti dalla tariffa professionale vigente al momento del pagamento, decurtata del 20% per gli incarichi conferiti in data successiva al 12.01.2007 come da nota di assenso in pari data, intervenuta a modifica del contratto 12.04.2005 sul punto.



Al di là del compenso da determinarsi come sopra, a fronte degli incarichi giudiziali conferiti anteriormente alla redazione del presente atto, null'altro sarà dovuto al professionista il quale, in ogni caso, rinuncia a rivendicare il compenso integrativo e quant'altro specificamente previsto, al riguardo, dalla originaria scrittura del 12.04.2005.

Anche per l'attività giudiziale frutto di nuovi e futuri incarichi, da conferirsi in base ai criteri di cui alla lettera 4-[i] della premessa, viene confermata la determinazione di compenso nelle misure di cui sopra.

[5] – Le modalità specificamente convenute nella presente transazione rivestono natura novativa rispetto alle pattuizioni diversamente disciplinate al riguardo nella ripetuta scrittura del 12.04.2005.

